



TRIBUNALE DI MODENA

Prima Sezione civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

il giudice dell'esecuzione

Il Decreto Legge n°74 del 6 giugno 2012 è stato convertito con modifiche (legge 122/2012).

In particolare, per quello che qui interessa, le modifiche (in **neretto**) sono le seguenti:

art.6 co.3°:

Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al **31 dicembre 2012**, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

art.6 co.4°:

Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al **31 dicembre 2012** e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. (E' fatta salva la facolta' di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati: **inciso abrogato in sede di conversione**). Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Alla luce di tali modifiche normative, e tenuto conto che la iniziale fase di emergenza è superata, è il caso di aggiornare la direttiva di questo GE in data 30 maggio 2012, come già integrata in data 8 giugno 2012.

Pertanto, tale direttiva viene sostituita dalla seguente:



TRIBUNALE DI MODENA

Prima Sezione civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

il giudice dell'esecuzione

ritenuta l'opportunità di dare delle indicazioni di massima in ordine all'attuale gestione delle procedure esecutive, nelle varie fasi, laddove gli immobili pignorati siano ricompresi nell'area interessata dai recenti terremoti, ovvero gli ausiliari di questo GE per ragioni analoghe siano impossibilitati a svolgere l'incarico nei tempi ordinariamente assegnati;

DISPONE quanto segue.

- 1) Le presenti direttive sono rese allo stato. In caso di futuro ulteriore specifico intervento legislativo, verranno nuovamente adeguate.
- 2) Le presenti direttive riguardano, ove non diversamente disposto, le procedure in cui il compendio pignorato insista, in tutto od in parte, nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Modena:

**Bastiglia,
Bomporto,
Campogalliano,
Camposanto,
Carpi,
Castelfranco Emilia
Cavezzo,
Concordia sulla Secchia,
Finale Emilia,
Medolla,
Mirandola,
Nonantola,
Novi di Modena,
Ravarino,
San Felice sul Panaro,
San Possidonio,
San Prospero,
Soliera**

ovvero nel territorio dei comuni di altre province inseriti nell'elenco dei comuni danneggiati allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n°130 del 6 giugno 2012)

Procedura in fase di nomina dell'esperto

Si procederà regolarmente con gli incarichi in udienza.

In ogni caso (e quindi indipendentemente da dove l'immobile si trovi), ex art.6 co.3° del DL n°74 del 6 giugno 2012, ove nel processo sia parte, o difensore, un soggetto residente o con sede nei comuni di cui all'indicato elenco, che non abbia espressamente rinunciato al rinvio, in udienza od anteriormente, nessuna attività d'udienza potrà essere svolta, e verrà disposto un semplice rinvio ad udienza successiva al **31 dicembre 2012**.

Procedura in fase di stima, dopo la nomina dell'esperto

1) Se la stima riguarda gli immobili ricompresi nell'area indicata

E' mantenuta agli esperti la proroga fino al 15 dicembre 2012 per il deposito della relazione.

Gli esperti dovranno rinnovare i sopralluoghi già svolti in data anteriore al 20 maggio 2012.

2) Se la stima riguarda immobili non ricompresi nell'area indicata, ma in zona in cui comunque risultino danneggiamenti, è affidata alla prudente valutazione dell'esperto la necessità di rinnovare il sopralluogo già eseguito. L'esperto, in tal caso, invierà a questo GE una semplice comunicazione della propria intenzione di rinnovo o differimento. In esito a tale deposito, il termine per il deposito della relazione s'intende fin d'ora automaticamente prorogato al 15 dicembre 2012, salvo proroghe ulteriori.

Procedura in fase di autorizzazione alla vendita


Si provvederà in udienza. Tendenzialmente, ove l'immobile sia ricompreso nell'area indicata, verrà preliminarmente disposta l'integrazione della stima, **salvo che non risulti provato che l'immobile non ha subito danni.**

In ogni caso (e quindi indipendentemente da dove l'immobile si trovi), ex art.6 co.3° del DL n°74 del 6 giugno 2012, ove nel processo sia parte, o difensore, un soggetto residente o con sede nei comuni di cui all'indicato elenco, che non abbia espressamente rinunciato al rinvio, in udienza od anteriormente, nessuna attività d'udienza potrà essere svolta, e verrà disposto un semplice rinvio ad udienza successiva al **31 dicembre 2012** –**se del caso, convocando per detta udienza l'esperto per il rinnovo della stima.**

Procedura in fase di vendita, dopo la nomina dei delegati

1) Per quanto riguarda l'attività preliminare dei notai delegati finalizzata al rilascio del nulla-osta alla vendita, è ripristinato il termine ordinario di rilascio; salva la possibilità per il notaio di richiedere proroga per motivi specifici.

2) Per quanto riguarda l'attività di vendita successiva al rilascio del nulla-osta alla vendita da parte del notaio:



2a) ove gli immobili da porre in vendita siano ricompresi nell'area maggiormente colpita, come sopra individuata, è mantenuta la sospensione generalizzata delle operazioni di vendita fino al 15 dicembre 2012.

A breve, il custode IVG comunicherà gli elenchi degli immobili e l'esito delle sue verifiche a questo GE, che provvederà autonomamente a dare disposizioni a ciascun delegato per l'immediata ripresa delle operazioni in relazione agli immobili non danneggiati, ovvero a provocare il contraddittorio delle parti in relazione agli immobili danneggiati, onde decidere caso per caso se rinnovare la stima o procedere direttamente alla riduzione del prezzo di vendita in base alle indicazioni dell'IVG.

Il delegato potrà, comunque, richiedere a questo GE l'autorizzazione a procedere anteriormente, motivando le ragioni di possibilità ed opportunità.

Peraltro, ex art.6 co.3° del DL n°74 del 6 giugno 2012, ove la deliberazione sull'offerta (art.572 ss cpc), ovvero l'incanto (art.581 cpc), riguardi un processo esecutivo in cui una delle parti od uno dei difensori risieda od abbia sede in uno dei comuni di cui all'elenco, e non abbia espressamente rinunciato al rinvio, la relativa attività andrà dal delegato rinviata ad un giorno successivo al **31 dicembre 2012**; ferma restando l'avvenuta scadenza del termine per le offerte d'acquisto od all'incanto.

Naturalmente, non è soggetta a rinvio l'attività di semplice constatazione dell'assenza di offerte d'acquisto od all'incanto, che la legge non prevede sia resa in udienza.

2b) Ove gli immobili non siano ricompresi nell'area come sopra individuata, le operazioni procederanno regolarmente, salvo diversa e specifica comunicazione da parte di questo GE, ove gli venga segnalata dal custode la necessità di rinnovo della stima. A tal fine, si invitano il delegato e le parti del processo, ove ritengano sussistente tale necessità, a segnalarla direttamente al custode IVG, che relazionerà a questo GE previo autonomo controllo.

Peraltro, ex art.6 co.3° del DL n°74 del 6 giugno 2012, ove la deliberazione sull'offerta (art.572 ss cpc), ovvero l'incanto (art.581 cpc), riguardi un processo esecutivo in cui una delle parti od uno dei difensori risieda od abbia sede in uno dei comuni di cui all'elenco, e non abbia espressamente rinunciato al rinvio, la relativa attività andrà dal delegato rinviata ad un giorno successivo al **31 dicembre 2012**; ferma restando l'avvenuta scadenza del termine per le offerte d'acquisto od all'incanto.

Naturalmente, non è soggetta a rinvio l'attività di semplice constatazione dell'assenza di offerte d'acquisto od all'incanto, che la legge non prevede sia resa in udienza.

Procedura in fase post-vendita, dopo l'aggiudicazione e prima dell'emissione del decreto di trasferimento

1) premesse che è soggetto alla sospensione **fino al 31 dicembre 2012** (prevista dall'art.6 co.4° del DL n°174 del 6 giugno 2012, come modificato in sede di conversione) ogni termine di pagamento assegnato all'aggiudicatario, ove questi sia

ricompreso nella categoria prevista dalla legge, e **specificato che l'irrinunciabilità di tale sospensione introdotta in sede di conversione comunque non impedisce il pagamento anticipato rispetto a tale data:**

ove gli immobili da trasferire siano ricompresi nell'area maggiormente colpita, come sopra individuata, si invitano i notai delegati a predisporre i decreti di trasferimento soltanto dopo aver acquisito specifico consenso dell'aggiudicatario, dopo averlo informato della possibilità di richiedere al GE la revoca della aggiudicazione, documentando con apposita perizia la perdita di valore del bene dopo l'aggiudicazione, a causa del terremoto; mentre non è possibile, ad avviso di questo GE, procedere al trasferimento con riduzione del prezzo di aggiudicazione.

2) Negli altri casi, si procederà regolarmente, salvo autonome iniziative dell'aggiudicatario.

3) Anche in tal caso, è **ripristinato il termine ordinario** per la predisposizione del decreto di trasferimento e/o delle formalità conseguenti alla sua emissione, salva la possibilità per il delegato di richiedere proroga per motivi specifici.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione a tutti gli esperti nominati, a tutti i delegati, all'IVG e ad A3.

Modena, 20 settembre 2012

il giudice dell'esecuzione

Michele Cifarelli

